

Codice DB1413

D.D. 10 dicembre 2010, n. 3370

**Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 104/10 finalizzata al mantenimento di tre ponticelli esistenti sul rio Molinaccio in Comune di Ghiffa (VB). Richiedente: Dott. Giacomo Rossi.**

In data 04/08/2010 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta dal Dott. Giacomo Rossi per il rilascio della concessione demaniale in sanatoria finalizzata al mantenimento di tre ponticelli esistenti sul rio Molinaccio in Comune di Ghiffa (VB).

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato rio Molinaccio è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. A. Scaciga della Silva.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Ghiffa (VB) per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, è ritenuta ammissibile il mantenimento delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico, precisando che per il ponticello in prossimità della S.P. 63 è già stata rilasciata l'autorizzazione idraulica con D.D. 1324/25.09 in data 01/08/2007.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione in sanatoria secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

vista la L.R. 51/97 e la L.R. 23/2008;

vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;

visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;

visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;

visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004.

*determina*

1. di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Dott. Giacomo Rossi, a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. il soggetto autorizzato, per il rilascio della concessione in sanatoria, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.).

3. Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 del regolamento regionale n° 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole